

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio AIA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Comune di San Salvo (CH)
protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

Provincia di Chieti – Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Ditta Cogenio S.r.l.
postacert@pec.cogenio.it

pc ARTA ABRUZZO – Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Riscontro alla nota regionale 91113/24 del 29/02/2024: “Riesame dell'A.I.A. 164 del 30/06/2010 e ss.mm.ii. - Ditta Cogenio S.r.l. – Stabilimento di San Salvo (CH). Integrazioni e riscontro a Rapporto di Ispezione prot. ARTA n.51737/2023 -Richiesta valutazioni”.
Trasmissione valutazioni di merito.

Si riscontra la nota regionale in oggetto acquisita al Protocollo ARTA con n. 7774 del 01/03/2024. Al fine di esprimere le valutazioni di merito, ARTA, con nota n. 8280 del 05/03/2024 ha richiesto la trasmissione della documentazione aziendale inviata in data 26/02/2024 all'Autorità Competente e acquisita agli atti del Servizio regionale in indirizzo con prot. n. RA/84571 del 27/02/2024, che non risultava agli atti dello scrivente Distretto.

Successivamente la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, la quale è stata acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024. In particolare è stato esaminato il documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024 avente come oggetto: “Cogenio s.r.l., stabilimento di Piana S. Angelo San Salvo (Ch) – riscontro al Rapporto Conclusivo di Ispezione prot. n. 0051737/2023” (512 pagg.).

Tutto ciò premesso, ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 164 del 30/06/2010 e ss.mm.ii., di seguito si riepilogano le valutazioni già espresse nella nota ARTA n. 44299 del 06/10/2023 resa ai fini della definizione del procedimento di Riesame dell'A.I.A. vigente (che richiama il parere Arta n. 56162 del 29/11/2022) e si trasmettono le valutazioni tecniche, condivise con l'Area Tecnica, in riferimento al Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 reso ai fini dell'art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali di cui alla relazione allegata sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e ss.mm.ii e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs.152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(firmato digitalmente)



VALUTAZIONI TECNICHE INERENTI LA DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ACQUISITA AL PROTOCOLLO ARTA CON N. 8472 DEL 06/03/2024 IN RELAZIONE A:

- **PARERE ARTA N. 44299 DEL 06/10/2023 RESO AI FINI PROCEDIMENTO DI RIESAME DELL'A.I.A. 164 DEL 30/06/2010 E SS.MM.II**
- **RAPPORTO CONCLUSIVO D'ISPEZIONE N. 51737 DEL 23/11/2023 RESO AI FINI DELL'ART. 29 DECIES DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.**

1. MATERIE PRIME

Si richiama quanto già esposto nel parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 (pag.5) reso ai fini procedimento di riesame dell'A.I.A:

“Proposte di prescrizioni:

- ⇒ *Le materie prime dovranno essere stoccate in modo da tenere separate le sostanze fra loro incompatibili.*
- ⇒ *E' necessario garantire che il cabinato, dotato di base impermeabilizzata, sia atto a contenere tutto il volume di bromuro di litio contenuto all'interno dell'assorbitore in caso di rilascio (parere Artà n. 56162 del 29/11/2022).”*

2. STATO DEL SITO

Si richiama quanto già esposto nelle seguenti note:

- ⇒ parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 (pag.5) reso ai fini procedimento di riesame dell'A.I.A: “...si prende atto che la società, a seguito dei superamenti riscontrati nelle acque sotterranee per il parametro Triclorometano (Cloroformio), ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 0004527/2023 del 01/02/2023 la comunicazione ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06. A riguardo, si demanda al procedimento di cui al Titolo V – Parte IV – del D. Lgs. 152.06 ed alle rispettive Autorità Competenti per il seguito di competenza.”
- ⇒ Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 reso ai fini dell'art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare si richiamano i paragrafi 7.2 “ANALISI DEGLI IMPATTI NELLE ACQUE SOTTERRANEE” (pagg. da 10 a 18) e 11.1 “CONTROLLO DOCUMENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE” (pag. 29) e si rimanda ogni decisione alle rispettive Autorità Competenti per il loro seguito.



⇒ parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 (pagg.6,7): “...nelle cartografie prodotte ai fini della ricostruzione piezometrica, (vedi Fig. 1), la denominazione dei piezometri P1 e P2 risulta invertita; è necessario chiarire circa le denominazioni degli stessi fornendo un allegato cartografico aggiornato. Si evidenzia che la distribuzione spaziale dei piezometri risulta interessare solo una porzione ristretta dell'impianto; pertanto, ai fini dell'A.I.A., si ritiene necessario verificare il ruolo idrodinamico dei punti spia della rete piezometrica di monitoraggio (in particolare del piezometro di valle idrogeologico P3) in relazione ai centri di pericolo dell'impianto.

Proposta di prescrizione: Si ritiene necessario, entro tempistiche indicate dall'A.C., che l'azienda integri la ricostruzione della superficie piezometrica utilizzando ulteriori punti spia anche esterni al sito, idrogeologicamente correlabili con la circolazione idrica sotterranea individuata nello stesso. Nel caso in cui, sulla base di tali risultanze la rete di monitoraggio dovesse risultare non sufficiente (rispetto a tutti i potenziali centri di pericolo dell'impianto), la stessa dovrà essere estesa mediante la realizzazione di ulteriori punti spia (ubicati anche in funzione dei centri di pericolo)."

3. SCREENING RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 (pag.7): “Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società in merito all'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento (rif. documentazione aziendale del 30 maggio 2022). Si ritiene necessario che l'azienda metta in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.



- Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo."

4. BAT

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023: (pagg. da 7 a 10)

- ⇒ "Valutazioni Arta sulle integrazioni di 6/5/2022: L'azienda ha confermato la validità del confronto effettuato, da cui si evince l'applicazione delle seguenti BAT (allegato B.6 alla documentazione di riesame dell'AIA): BAT 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, a cui si aggiungono, in base alle specificazioni riportate nei paragrafi seguenti, anche le BAT 40, 42 e 43. .."
- ⇒ Valutazioni Arta sulle integrazioni di 6/5/2022 e del 30/8/2022: "L'azienda indica che la turbina a gas, della potenza termica nominale di 16,5 MW, e la caldaia Bono, della potenza termica nominale di 22 MW, rientrano nel campo di applicazione delle BATC e che:
 - ☐ Per la turbina a gas i BAT-AEL sono rispettati;
 - ☐ Per quanto riguarda la caldaia a gas Bono i BAT-AEL non si applicano a impianti in funzione per meno di 1.500 h/anno: la caldaia svolge un servizio di emergenza in sostituzione di altri impianti della centrale ed è autorizzata a funzionare per 35 giorni equivalenti/ anno (= 840 h equivalenti/anno)."



Prescindendo dal fatto che a giudizio del Gestore tali BAT-AEL non sono applicabili in quanto la CCGT installata presso l'installazione Cogenio ha potenza termica di 16,5 MW e dunque inferiore a quella citata nella tabella sopra riportata, si comunica che è intenzione del Gestore, nell'ambito della comunicazione di cui al precedente Punto 1 del presente documento relativa all'aggiornamento del QRE, dichiarare un limite per gli ossidi di azoto emessi dalla TG di 34 mg/Nm³. Considerando un rendimento medio dell'installazione del 60% ne deriva che il limite che sarà proposto, calcolato come media annuale al 15% di O₂ nei fumi, è conforme al BAT-AEL applicabile.

⇒ Valutazioni Arta sulle integrazioni inviate del 6/5/2022

Il Gestore si dichiara disponibile a monitorare annualmente le concentrazioni di Formaldeide e Metano nelle emissioni dei Motori.

Richiesta di integrazioni: Occorre integrare il PMC con il monitoraggio annuale di Formaldeide e Metano.

In merito si ritiene che la ditta abbia ottemperato presentando il PMC aggiornato (pag. 503/512 del documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024).

⇒ Per quanto riguarda la richiesta inerente l'applicazione della BAT 9, si ritiene che, sulla base di quanto dichiarato, l'azienda applichi la BAT 9:

Nella documentazione presentata il Gestore aveva già dichiarato l'applicazione della BAT 9, precisando quanto segue.

L'installazione è alimentata esclusivamente a gas naturale prelevato dalla rete nazionale di trasporto del gas naturale (SNAM Rete Gas), che garantisce controlli regolari della qualità del combustibile.

Le prove sul combustibile sono eseguite dal fornitore che ne garantisce la qualità e ne fornisce mensilmente i bollettini di analisi.

⇒ Con nota ARTA prot. n. 13413 del 21/03/2022 si chiedeva alla ditta di chiarire la frase, riportata nel confronto con la BAT 14: *“Le acque reflue sono recuperate dallo stabilimento Pilkington”*. A seguito della trasmissione aziendale integrativa del 06/05/2022, nel parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 è stato esposto quanto di seguito: *“Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società e si rimettono le determinazioni all'A.C. in ordine al coinvolgimento della Società Pilkington nel procedimento di riesame dell'AIA di Cogenio, qualora si individuino condizioni sullo scarico di Cogenio che devono essere garantite dal gestore dello stabilimento Pilkington.”*

⇒ Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 13413 del 21/03/2022: *“Per quanto attiene alla BAT 17, si chiede di specificare quali misure operative vengono attuate per ridurre le emissioni sonore.”*
Valutazioni Arta sulla documentazione integrativa prodotta il 06.05.2022: *“La documentazione integrativa non risponde a quanto sopra. Nel ribadire la richiesta, si propone di prescrivere di*



predisporre, nell'ambito del proprio SGA, un Piano di Gestione del Rumore in linea con la BAT 1 punto xv."

⇒ Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 13413 del 21.03.2022: *"Si chiede di produrre il confronto, per quanto applicabile, con la BAT 40, 42, 43, tab. 24, 26."*

Valutazioni Arta sulla documentazione integrativa prodotta dall'azienda il 06/05/2022: *"Con riferimento alla BAT 40, si prende atto che la tecnica utilizzata per aumentare l'efficienza di combustione è il ciclo combinato con cogenerazione, pertanto anche la BAT 40 è applicata."*

7

⇒ *"Con riferimento alla BAT 42, si prende atto che al fine di ridurre le emissioni di NOx della turbina a gas, l'azienda applica le seguenti tecniche:*

Le tecniche adottate dal TG per ridurre o prevenire le emissioni di NOx sono:

- Sistema di controllo avanzato retroazionato auto-trimming
- Bruciatori DLE a basse emissioni di NOx a secco.

Da quanto sopra, si evince che anche la BAT 42 è applicata."

⇒ *"Con riferimento alla BAT 43, si prende atto che al fine di ridurre le emissioni di NOx dei motori endotermici, l'azienda applica le seguenti tecniche:*

Le tecniche adottate dai motori per ridurre o prevenire le emissioni di NOx sono:

- Sistema di controllo avanzato retroazionato LEANOX (Modalità avanzata di combustione magra)

Da quanto sopra, si evince che anche la BAT 43 è applicata."

⇒ *"Per quanto attiene alla tabella 24 (BAT AELS NOx della turbogas), l'applicazione dei BAT AELS per le emissioni di NOx della Turbogas è già indicata nel QRE inviato ad agosto 2022.*

Considerato che la tabella 26 (BAT AELS per le emissioni di metano e formaldeide nei motori endotermici) non si applica, si reputa necessario fissare i VLE dopo un periodo di monitoraggio di almeno due autocontrolli.

Si propongono pertanto le seguenti prescrizioni:

- *Nel QRE delle emissioni dei motori, occorre inserire nel QRE il parametro formaldeide per il quale, fermo restando il rispetto dei VLE di tab. D classe II all. I parte V ridotti del 30%, si ritiene opportuno fissare definitivamente il VLE dopo due anni di monitoraggio. Occorre pertanto aggiornare il QRE.*
- *Si ritiene che l'azienda debba dare evidenza nel report annuale della sistematica applicazione di tutte le BAT applicabili, nonché degli esiti dell'applicazione."*

5. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023: (Pagg.9,10)



“Si richiama quanto indicato nel paragrafo sulle BAT (inserimento parametro Formaldeide) della presente relazione e quanto già indicato nel parere del Distretto Arta di San Salvo trasmesso con nota prot. 0056162/2022 del 29/11/2022:

La Ditta ha risposto alla richiesta di chiarimento presentando il QRE contenente le medesime informazioni della tabella 4.1a ed il relativo foglio di calcolo “Calcolo_flussi_massa” in formato .xls. Resta inteso quindi che sia i valori di portata che di concentrazione degli inquinanti sono riferiti al tenore di ossigeno indicato nel QRE (da parere Arta prot. 0056162/2022 del 29/11/2022).

La Ditta ha inviato la seguente tabella comparativa tra i flussi di massa in progetto ed i flussi di massa attualmente autorizzati, nonché la relativa variazione in termini percentuali e ha dichiarato che le seguenti tabelle corrispondono a quanto approvato dal MiTE con Decreto MiTE-VA-DEC-2022-0000181i del 10/08/2022. In particolare in seguito all’ottimizzazione degli scenari emissivi della Centrale è prevista una riduzione dei flussi di massa annui del 10% per gli NOx, del 31% del CO e del 38% per le polveri.

Dall’esame della documentazione inviata dalla Ditta tramite pec del 21/10/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 49878/2022 del 24/10/2022, si rileva che il manuale SME non è comprensivo di tutte le informazioni riportate nella Linea Guida di ISPRA - ARPA/APPA n.87/2013, Aggiornamento 2012, relativa a “Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)”.

- ☐ *La Società deve inviare, entro tempistiche indicate dall’A.C., un nuovo manuale aggiornato, redatto in base ai criteri definiti dalla Linea Guida su richiamata, tenendo conto anche delle condizioni indicate nella recente Linea Guida ISPRA n. 43 2022, relativa alla “Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25.05.2022. Doc. n.170/22”.*
- ☐ *Si chiede di indicare inoltre nel nuovo manuale, il soggetto responsabile della sua Redazione, della Verifica successiva e dell’Approvazione finale e di riportare su ogni pagina dello stesso il numero della rispettiva revisione.*
- ☐ *La Società dovrà indicare nel manuale SME, da inviare entro tempistiche stabilite dall’A.C., l’algoritmo utilizzato per il calcolo del flusso di massa annuo in emissione per ciascun inquinante.”*

Infine si richiama quanto già esposto in merito alle “Indicazioni su Campionabilità Emissioni in atmosfera” e “Caratteristiche dei punti di prelievo” (pag.11 del parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023).

In merito si ritiene che la ditta abbia ottemperato presentando il PMC aggiornato (pag. 503/512 del documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024).



6. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Preso atto della documentazione relativa al *“MANUALE SME rev.01 del 31/03/2023”*, allegata alla nota aziendale del 29/01/2024, trasmessa dal Gestore tramite PEC 06/03/2024, e acquisita al protocollo ARTA con il numero 8472 del 06/03/2024,

Visto quanto stabilito dall'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

Vista la Linea Guida di ISPRA - ARPA/APPA n.87/2013, Aggiornamento 2012, relativa a *“Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)”*,

Viste le condizioni indicate nella recente Linea Guida SNPA n. 43/2022, relativa alla *“Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25.05.2022. Doc. n.170/22”*,

si fa presente che dall'esame del *“MANUALE SME rev.01 del 31/03/2023”* risulta quanto segue:

- Nelle caratteristiche dei punti di emissione riportati nella *“Tabella 1”* del manuale non sono indicati i seguenti dati:

1) l'altezza max punto ingresso (altezza di ingresso fumi nel camino);

2) se esistono difformità rispetto alla norma UNI EN 15259:2008.

- Nel paragrafo *“6.0 MINIMO TECNICO E STATI DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO”* non sono definite in maniera chiara ed univoca le seguenti condizioni di impianto così come definito dalle Linee Guida Ispra n. 87/2013:

1) Minimo tecnico

2) Stato di funzionamento a regime (stato/i per il quale l'impianto è autorizzato)

3) Transitori

4) Stato di avviamento

5) Stato di fermata

6) Stato di guasto

Inoltre, il minimo tecnico della turbina a gas dichiarato dal Gestore non sembra essere compatibile né con quanto stabilito dall'art.268 c.1 lettera ee) né con i valori indicati da altri impianti analoghi.

Si evidenzia che le condizioni di impianto devono essere conformi a quanto riportato nell'art.268 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. lettere bb), cc), ee).

- Nella *“Tabella 5”* non è specificato se gli *“Stati di funzionamento impianto”* sono riferiti allo stato dell'impianto di produzione oppure allo stato di funzionamento SME.

- I dati relativi alle caratteristiche tecniche (n. matricola e modello) del *“Convertitore NO₂/NO”* installato su ciascun sistema di analisi non risultano essere indicati.



- Tra le metodologie per calcolare la concentrazione degli “NO_x” espressi come “NO₂”, relativamente al “Convertitore NO₂/NO inserito - escluso”, riportate nel paragrafo 7.2, non è indicata quale sia la metodologia che il Gestore adotta.

Ad ogni modo, fermo restando quanto previsto al punto 3.9. dell’Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: *“Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO₂ è inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NO_x (NO_x= NO + NO₂), è consentita la misura del solo monossido di azoto (NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NO_x si ottiene tramite il seguente calcolo: NO_x = NO/0,95”*, si ritiene necessario che il Gestore descriva e dia evidenza dello stato del convertitore (inserito o escluso) durante la misura degli NO_x.

- Nel manuale non è indicato se il Gestore effettua le verifiche di efficienza sui convertitori secondo la norma UNI EN 14792:2017 Annex C e la relativa descrizione. A riguardo, si evidenzia che il Gestore dovrà includere tali verifiche nelle relazioni QAL2/AST/IAR annuali.

- In riferimento ai “tre armadi di analisi” menzionati pag. 19 e 20 del manuale non risulta indicato/descritto se la strumentazione SME a servizio dei punti emissivi è collocata in cabine dotate di sistema di raffreddamento con presenza di un eventuale chek (alert) collegato alla sala controllo.

A riguardo si richiama, in particolare il Verbale di Sopralluogo ARTA prot. n. 30485/2022 del 24/06/2022, e si chiede al Gestore relativamente all’armadio di analisi dove è ubicata la strumentazione SME a servizio del punto emissivo “E3 E3.1 - TURBINA A GAS” posizionato all’interno dell’edificio “sala turbine”, se la stessa è stata inserita in una cabina dotata di sistema di raffreddamento con la presenza di un eventuale chek (alert) collegato alla sala controllo.

- Nel manuale a pag. 29 non è specificato se nell’algoritmo indicato per il computo del flusso di massa vengono utilizzate le concentrazioni medie orarie oppure le concentrazioni elementari (dati elementari) strumentalmente validi relativi all’intera ora in esame, senza distinguere tra quelli misurati durante i transitori e quelli in normale funzionamento.

Inoltre, nel manuale non è indicata la frequenza con cui è acquisito il dato elementare (es. 5 secondi, 10 secondi, ecc).

- In merito a quanto riportato al paragrafo “9.0 PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA SME” si chiede al Gestore di indicare la data di autorizzazione/utilizzo degli SME già esistenti alla data di pubblicazione della UNI EN 15267:2009.

- In merito al paragrafo “8.0 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI VALORI STIMATI” del manuale SME si evidenzia che le misure/procedure indicate non risultano essere in linea con le indicazioni



contenute nelle Linee Guida ARTA del 2015 *“L’Autorizzazione Integrata Ambientale Approfondimenti sui contenuti della documentazione tecnica allegata alle istanze”*.

A riguardo si evidenzia che nelle Linee Guida ARTA sopra citate è riportato che: *“L’Autorizzazione e, di conseguenza, anche il Manuale di Gestione SME, contemplanofine le modalità di gestione delle situazioni di malfunzionamento prolungato (sopra 48 hr) del Sistema di monitoraggio in continuo. ISPRA ha definito per i gestori delle AIA statali una modalità di gestione di tali situazione che è in genere utilizzata anche per le Autorizzazioni integrate ambientali in Abruzzo, nel documento denominato “modalità di attuazione PMC – II emanazione”*.

Al punto “F” del sopra citato documento ISPRA è riportato: *“Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il gestore deve attuare le seguenti azioni:*

per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;

dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima della emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni; il gestore dovrà altresì notificare all’Autorità di Controllo l’evento;

dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.

Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d’acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.”

7. D. LGS. 105/15 e ss.m.ii.

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023: (Pag. 11)

“Si prende di quanto rettificato dalla Società con documentazione integrativa aziendale del 06/05/2022 che ha chiarito di non avere attività soggette a D. Lgs. 105/15. Si specifica tuttavia che



ciò che determina l'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15 è il quantitativo di sostanze pericolose detenute, che deve mantenersi sempre al di sotto delle soglie dell'allegato 1 al D. Lgs. 152/06."

8. SCARICHI IDRICI

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023: (Pagg. da 12 a 14)

Valutazioni Arta sulla documentazione integrativa prodotta dall'azienda il 06/05/2022: *"Si fa presente che il bilancio idrico sopra riportato, desunto dalla documentazione della modifica non sostanziale, contiene dei refusi (il dato complessivo non corrisponde alla somma delle singole voci). Preso atto che l'azienda non dispone di contatori per contabilizzare tutte le voci del bilancio idrico, si propone la seguente prescrizione:*

- ☐ *Entro tempistiche stabilite dall'A.C., l'azienda dovrà installare contatori che consentano di contabilizzare tutte le voci del bilancio idrico, comprendendo anche lo scarico S1 ed S3. Nel report annuale dovrà essere riportato il bilancio con le singole voci, desunto da dati per quanto possibile misurati."*

9. ACQUE METEORICHE

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023 (pag.14). Valutazioni Arta sulla documentazione integrativa prodotta dall'azienda il 06.05.2022:

⇒ *"Si prende atto di quanto indicato dall'azienda:*

Per quanto riguarda il primo punto si precisa che sono presenti aree di tale tipo presso i motori endotermici, collocati nell'edificio centrale di cogenerazione, presso la TG e la TV, collocate nell'edificio turbine, e presso la piazzola carico/scarico oli, cordolata e dotata di tettoia di copertura. Le acque raccolte in tali aree sono inviate al serbatoio di stoccaggio rifiuti denominato G1 – Stoccaggio emulsioni non clorurate (si veda planimetria Allegato G1).

⇒ *Si prende atto altresì della planimetria allegato D.1 alla documentazione inviata a maggio 2022. La stessa planimetria deve essere integrata anche con il punto di scarico S3.*

⇒ *Si propongono le seguenti prescrizioni*

- ☐ *Si ritiene che, allo scopo di contenere eventuali sversamenti, se non già presente dovrà essere realizzata una vasca da utilizzare in caso di emergenza che impedisca alle acque meteoriche contaminate di confluire a scarico.*
- ☐ *Eventuali vasche o pozzetti interrati dovranno essere sottoposti a verifiche di tenuta con idonea periodicità.*
- ☐ *Il PMC dovrà essere integrato con il monitoraggio dello scarico S3 e con il monitoraggio degli idrocarburi e degli altri inquinanti che possono essere presenti allo scarico S1. Dovrà essere*



verificato il rispetto dei VLE di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.”

10. RIFIUTI

⇒ Si richiama il Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 (Pag.20 e pag. 32):

“Per quanto riguarda l’area di deposito denominata G1 (riportata in planimetria denominata “Planimetria aree di stoccaggio rifiuti”), sulla legenda riportata nella sottostante foto 4, sono riportate le descrizioni dei rifiuti riconducibili a due codici EER, mentre il codice riportato nella prima colonna indica un solo codice: il 130105. Le definizioni esatte sono: “Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati” che si riferisce al codice EER 130205*, mentre la definizione “Emulsioni non clorurate” si riferisce al codice EER 130105*. Pertanto si chiede alla ditta di aggiornare correttamente la legenda in tal senso.”*

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024 (Pag.7) ha dichiarato quanto segue:

“...Si rimanda alla planimetria aggiornata trasmessa in allegato alla presente nota “Allegato G1 – Planimetria aree di stoccaggio rifiuti”...”

In merito, si ritiene che la ditta abbia ottemperato rettificando la legenda e si chiede all’ Autorità Competente di aggiornare la planimetria aree di stoccaggio rifiuti con quanto trasmesso dalla ditta (pag. 501/512 del documento aziendale).

⇒ Si richiama il Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 (Pag.21):

“Nel file denominato “5854717” inerente le risposte del Gestore alle richieste di integrazione della documentazione AIA formulata da ARTA Abruzzo (Prot. N.0013413/2022 del 21/03/2022), la ditta, al paragrafo 7, ha dichiarato quanto segue: “Si precisa che le aree di stoccaggio rifiuti sono collocate all’interno di edifici o poste sotto tettoia. Il Serbatoio G1 è adibito allo stoccaggio delle sole emulsioni non clorurate (CER 130105): gli altri CER (130205* 130310*) attribuiti al serbatoio G1 sono errati. Stante quanto sopra esposto, si chiede alla ditta di:*

- *chiarire quanto osservato;*
- *descrivere le modalità di deposito del codice EER 130205* (es. tanica, serbatoio, ecc.);*
- *indicare il codice EER 130205* in planimetria;*
- *indicare su apposita cartellonistica il codice EER 130205*.”*

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024 (Pag.7) ha dichiarato quanto segue:



“.....Con riferimento a quanto sopra rappresentato si conferma che l'area G1 è utilizzata per il deposito temporaneo del solo EER 130105 “Emulsione di acqua e oli esausti non clorurati”. I rifiuti con codice EER 130205* (“Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati”) e EER130310* (“altri oli isolanti e termoconduttori”) rappresentano rispettivamente l'olio turbine e motogeneratori e l'olio del trasformatore AT/MT per i quali non è previsto lo stoccaggio in aree di deposito temporaneo ma il prelievo diretto dalla macchina per il successivo trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato. Si precisa inoltre che la medesima modalità di smaltimento viene utilizzata per il CER 190905 (“resine a scambio ionico saturate o esaurite”).”*

In merito, si ritiene che la ditta abbia ottemperato e si invita l'Autorità Competente ad aggiornare il Provvedimento di AIA con la nuova Tab. 3a trasmessa a pagg. 2 e 3 del documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024 avente come oggetto: “Cogenio s.r.l., stabilimento di Piana S. Angelo San Salvo (Ch) – riscontro al Rapporto Conclusivo di Ispezione prot. n. 0051737/2023”.

⇒ Si richiama il Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 (Pag. 32):

“In seguito a quanto rilevato nel paragrafo 8.2 della presente, si evidenzia che le “Operazioni di smaltimento [D]” ALLEGATO B alla parte IV del D. Lgs. 152/06, e le “Operazioni di recupero [R]” ALLEGATO C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 non corrispondono rispetto a quanto in autorizzazione di cui all'Art. 7 (tab. 3a) dell'AIA. Inoltre si fa presente che il codice 130105 appare due volte nella tab. 3a. dell'art. 7 dell'AIA, mentre il codice EER 130205* non è presente. Si sottolinea, infine che alcune operazioni, ad esempio R9 per plastica e imballaggi di carta e cartone, appaiono errate. Pertanto si chiede alla ditta di comunicare le esatte operazioni che intende svolgere aggiornando di conseguenza la tabella 3a”.*

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024 (Pagg.2,3,4) ha trasmesso la tabella 3a aggiornata.

In merito, si ritiene che la ditta abbia ottemperato e si invita l'Autorità Competente ad aggiornare il Provvedimento di AIA.

⇒ Si richiama il Rapporto Conclusivo d'Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 (Pag. 32):

“Si raccomanda alla ditta di elaborare le tabelle con i fattori di emissione per singolo EER e non, come riportato a pag. 11 della relazione del report annuale 2022 (acquisito al protocollo ARTA con n. 28503 del 22/06/2023), come sommatoria denominata “Emulsioni di acqua e olio esausto”. Infatti, a tal proposito, a seguito del sopralluogo di chiusura ispezione n. 47741 del 30/10/2023 e dell'acquisizione degli allegati 3 e 4 al verbale di chiusura ispezione, è stata



elaborata la tabella 6 del paragrafo 7.3 della presente in cui sono riportati i fattori di emissione relativi ai rifiuti prodotti per singolo EER.”

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024 (Pag.2) ha dichiarato quanto segue: *“A seguito dell’ispezione condotta dall’ARTA nel mese di ottobre 2023 e a quanto rappresentato dall’Autorità, la Società ha provveduto ad elaborare e condividere con gli Enti competenti la Tabella richiesta (cfr. Tabella 6 del Rapporto di Ispezione conclusivo trasmesso da ARTA con nota prot. n. 0051737 del 23/11/2023)...”*

In merito, si ritiene che la ditta abbia ottemperato e si invita l’Autorità Competente a specificare tale richiesta nell’aggiornamento dell’autorizzazione in modo che la ditta fornisca tali informazioni anche nei prossimi report annuali.

⇒ Si richiama il Rapporto Conclusivo d’Ispezione n. 51737 del 23/11/2023 (Pag. 32):

“Si richiamano le proposte di prescrizione riportate nella nota ARTA n. 44299 del 06/10/2023 avente come oggetto: “Procedimento sull’Istanza di Riesame dell’A.I.A. 164 del 30/06/2010 e ss.mm.ii. Società Cogenio S.r.l. - Ripresa lavori della Conferenza dei Servizi - Riscontro nota acquisita al prot. ARTA n.37171 del 21.08.2023. Valutazioni tecniche nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 26.09.2023:

- Si ritiene che le aree adibite a deposito dei rifiuti che sono poste sotto tettoia debbano essere dotate di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci.*
- Il bacino di contenimento del serbatoio adibito allo stoccaggio dei rifiuti deve avere volume idoneo a contenere tutto il contenuto del serbatoio.”*

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita al Protocollo ARTA con n. 8472 del 06/03/2024 (Pag.4) ha dichiarato quanto segue: *“Per quanto concerne quanto sopra rappresentato, preme evidenziare che le aree di deposito temporaneo sono ubicate all’interno del locale chiuso posto al piano interrato dell’edificio turbine. Si precisa inoltre che tutti i depositi sono dotati di sottovasca posto su pavimento industriale in grado di contenere tutto il volume del serbatoio. Con particolare riferimento all’area di deposito G1, si conferma che il serbatoio per lo stoccaggio del rifiuto con codice EER 130105* “Emulsione di acqua e oli esausti non clorurati” risulta dotato di vasca di contenimento di volume pari a 5 m3 in grado di contenere tutto il volume del serbatoio stesso.”*

In merito, si ritiene che la ditta abbia ottemperato, tuttavia si ricorda che la denominazione del codice EER 130105* è: *“Emulsioni non clorurate”* e non *“Emulsione di acqua e oli esausti non clorurati”*, inoltre si specifica che la richiesta: *“Il bacino di contenimento del serbatoio adibito allo*



stoccaggio dei rifiuti deve avere volume idoneo a contenere tutto il contenuto del serbatoio” si riferisce a tutti i rifiuti presenti allo stato liquido.

11. RUMORE

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023: (Pag. 16)

“L’azienda ha inviato il collaudo acustico post operam dopo la realizzazione delle modifiche relative ai nuovi motori, da cui non si evincono criticità.”

12. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si richiama il parere ARTA n. 44299 del 06/10/2023:

(Pag. 10) *“Dall’esame della documentazione inviata dalla Ditta tramite pec del 21/10/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 49878/2022 del 24/10/2022, si rileva che il manuale SME non è comprensivo di tutte le informazioni riportate nella Linea Guida di ISPRA - ARPA/APPA n.87/2013, Aggiornamento 2012, relativa a “Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)”.*

- ⇒ *La Società deve inviare, entro tempistiche indicate dall’A.C., un nuovo manuale aggiornato, redatto in base ai criteri definiti dalla Linea Guida su richiamata, tenendo conto anche delle condizioni indicate nella recente Linea Guida ISPRA n. 43 2022, relativa alla “Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA. Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 25.05.2022. Doc. n.170/22”.*
- ⇒ *Si chiede di indicare inoltre nel nuovo manuale, il soggetto responsabile della sua Redazione, della Verifica successiva e dell’Approvazione finale e di riportare su ogni pagina dello stesso il numero della rispettiva revisione.*
- ⇒ *La Società dovrà indicare nel manuale SME, da inviare entro tempistiche stabilite dall’A.C., l’algoritmo utilizzato per il calcolo del flusso di massa annuo in emissione per ciascun inquinante.*

(Pag. 16) Valutazioni Arta sulla documentazione integrativa prodotta dall’azienda il 06/05/2022: *“Si evidenzia che agli atti non risulta il PMC modificato secondo quanto richiesto da ARTA e richiamato nella presente relazione.*

- *Pertanto si ritiene necessario che la Società elabori un PMC completo relativo a tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio.*



□ Per le emissioni in atmosfera, in aggiunta al monitoraggio con SME, occorre indicare le frequenze di campionamento da effettuarsi con metodiche ufficiali.”

Successivamente la ditta, con nota aziendale acquisita con n. 8472 del 06/03/2024 (Pag.1) ha riscontrato quanto richiesto: “...si conferma che la Società ha provveduto ad aggiornare il Manuale SME in accordo con le richieste dell’Ente. Il documento viene trasmesso in allegato alla presente nota.” Esso è presente a pag. 503/512 del documento aziendale n. 21466562/C01034R-24 del 29/01/2024 avente come oggetto: “Cogenio s.r.l., stabilimento di Piana S. Angelo San Salvo (Ch) – riscontro al Rapporto Conclusivo di Ispezione prot. n. 0051737/2023”:

PROPOSTA ADEMPIMENTI PMC		
MATRICE	Parametro	Frequenza
EMISSIONI IN ATMOSFERA (E1, E2, E3-E3.1, E4)	Portata	annuale
	Temperatura	annuale
	Umidità	annuale
	flusso di massa	annuale
	O2 secco	annuale
	CO	annuale
	NOx	annuale
	Formaldeide	annuale
	Metano	annuale
SCARICHI IDRICI (S1, S3)	pH, cloruri	trimestrale
EMISSIONI SONORE	Rilievo fonometrico in ambiente esterno	biennale
PIEZOMETRI P1, P2, P3	pH	annuale
	Metalli: Al, Fe, Mn, Cu, Zn, As	annuale
	Idrocarburi totali	annuale
	Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogenici	annuale
RIFIUTI	caratterizzazione analitica	annuale e in occasione di modifiche che potrebbero cambiare le caratteristiche dei rifiuti (p.e. modifiche relative a materie prime, processo, ecc).
Manutenzioni sistemi di abbattimento	Marmitta catalitica per CO motori	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	Sistema Leanox per NOx motori	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	DLE Tubina a gas	Verifica ogni 2.000 ore di marcia
	Bruciatore a lance multiple sistema OPTISPARK Caldaia Bono	biennale
SME	Taratura/manutenzione	semestrale
	LIN - Lineizzazione	annuale
	Calcolo dello IAR sistema analisi emissioni	annuale
	Test di sorveglianza AST sistema analisi emissioni	annuale
	Procedura QAL 2 sistema analisi emissioni	triennale
Condotte interrate sale motori/serbatoio	Prova idraulica	annuale

Il Gruppo Istruttorio
Incaricato di Funzione *Dott. Massimo Di Gennaro*
Collaboratore Tecnico Professionale *Dott.ssa M. Tiziana Del Borrello*
Collaboratore Tecnico Professionale *Ing. Emma Tomaso*
Collaboratore Tecnico Professionale *Dott.ssa Katja Morrone*

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(firmato digitalmente)

